



Comune di Lucoli
Provincia dell'Aquila
Via Francesco Saverio Gualtieri, 10
67045 Lucoli (AQ)
P.I. 00094420668

Prot. n. 1681 del 02-04-2021

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE QUALORA IL LOTTO MESSO ALL'ASTA NON VERRA' ASSEGNATO CON L'AVVISO PUBBLICO PROT. N. 1474 DEL 24.03.2021 EMANATO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25/88 ART. 16 BIS E 16 TER CHE DA LA PREFERENZA, NELL'ASSEGNAZIONE DEL DEMANIO PASCOLIVO, AGLI ALLEVATORI ABRUZZESI.

QUALORA IL LOTTO DI CUI AL PRESENTE AVVISO FOSSE ASSEGNATO IN BASE ALL'AVVISO PUBBLICO PROT. N. 1474 DEL 24.03.2021, LE BUSTE CONTENENTI LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE NON SARANNO APERTE.

Avviso di asta pubblica per l'assegnazione in concessione a titolo oneroso dei terreni demaniali da destinare a pascolo ovino e bovino.

LOTTO 5

VISTO il R.D. 2440/1923;

VISTO il R.D. 827/1924;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 applicato alla presente procedura solo per le parti espressamente richiamate;

SI RENDE NOTO

che in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 13 del 23.03.2021 e della determinazione n. 50 del 2 aprile 2021 il Comune di Lucoli intende procedere alla concessione in uso a terzi, a titolo oneroso, per la stagione pascoliva 2021/2022 – fermo restando il rispetto dei periodi pascolivi indicati all'art. 1 del presente bando – le superfici con le caratteristiche di seguito indicate:

Estensione (ettari)*	Carico Massimo Ovini e bovini ¹	Prezzo a Base d'Asta
2.066,7525 circa	Come da Regolamento approvato con delibera del C. C. n. 20 del 23 .5.2002.	€ 126.071,90

¹ Il carico massimo di ovini è stato determinato in base alle prescrizioni del vigente regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002.

***corrispondenti agli identificativi catastali indicati nell'allegato 1 denominato:
"Lotti pascolivi 2021-2022 – LOTTO 5".**

DESCRIZIONE DEI LOTTI PASCOLIVI

I lotti sopra indicati, oggetto di concessione, sono:

1. Individuati tra quelli descritti nel Regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002 nel quale sono riportati le superfici oggetto di concessione, i relativi confini, i carichi di bestiame consentiti e i periodi di monticazione e demonticazione.
2. Ulteriori pascoli del demanio libero.

Per tali superfici, l'aggiudicatario dovrà comunque consentire, sulle particelle assegnate, l'eventuale transito, l'abbeveramento, lo scarico ed il carico degli animali appartenenti ad aggiudicatari di altri lotti.

1. DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

Fermo restando che la natura e le caratteristiche della concessione sono descritte nell'apposito contratto e capitolato, la durata della concessione è stabilita in **anni 1 (uno)** con **inizio dal 15 maggio 2021 e termine il 14 maggio 2022** fermo restando il rispetto dei periodi di monticazione e demonticazione come definiti nel Regolamento Comunale per la disciplina degli usi civici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002, nel quale è contenuta altresì la disciplina dei "*pascoli da affittare*".

Più in particolare, a garanzia della conservazione della produttività e della biodiversità dei pascoli, il diritto di pascolo può essere esercitato dal 20 giugno 2019 al 15 novembre 2019, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Comunale sopra richiamato, al quale si rinvia per quanto non previsto dal presente avviso. **L'eventuale autorizzazione alla deroga alle date di monticazione e demonticazione è un provvedimento di competenza regionale ai sensi della L.R. 3/2014.** Nelle more dell'adozione di uno specifico regolamento, **il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo si è dotato di specifiche procedure operative per il rilascio di autorizzazioni di anticipazione e posticipazione alla monticazione**, contenute nella Determinazione N. DPD/333 del 27/03/2018 a cui si rinvia. Esse dovranno essere applicate anche in deroga alle disposizioni del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. 20/2002 eventualmente contrastanti.

La concessione si intende effettuata a corpo e non a misura. L'Ente pertanto garantisce i soli confini dei lotti oggetto di concessione e non assume alcuna responsabilità relativamente alla superficie effettivamente pascolabile o riconosciuta eleggibile per eventuali contributi comunitari, nazionali o regionali a cui il concessionario dovesse accedere.

Il canone di concessione posto a base d'asta è pari a **€ 126.071,90** (dicansi **centoventiseimila/00**), annui.

Sono ammesse solo offerte in aumento.

Per ogni e qualsiasi arredo degli immobili dati in concessione, non presenti al momento della consegna e non riportati nel verbale redatto in tale data, dovrà provvedere il concessionario a sua cura e spese, senza possibilità di rimborso.

Il pascolo è destinato esclusivamente alla monticazione di bestiame ovino e bovino.

L'Ufficio comunale di Vigilanza - eventualmente assistito dai Carabinieri Forestali - effettuerà controlli, anche senza preavviso, per verificare il rispetto del numero massimo dei capi ammissibili al

pascolo, il rispetto delle norme di polizia rurale, il rispetto delle norme in materia di tutela del lavoro.
Qualsiasi comportamento elusivo di tali controlli sarà segnalato alla Forza Pubblica.

2. SOGGETTI AMMESSI ALL'ASTA E NORME DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i soggetti, singoli o associati che rivestono la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, iscritti alla Camera di Commercio, in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali.

L'offerta dovrà essere redatta sull'apposito modello allegato al presente avviso e sottoscritta dal legale rappresentante.

Unitamente all'offerta economica per il bene in concessione, espressa in cifre e in lettere, il partecipante dovrà inoltre dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, compilando l'apposito modello allegato alla presente (***Allegato 3 - Dichiarazione***):

- a) di aver preso visione della documentazione di gara, degli schemi di contratto e di capitolato relativi alla concessione dei lotti, di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione del pascolo;
- b) di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo, in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
- c) di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione dei beni oggetto di concessione;
- d) di improntare la propria attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
- e) che l'impresa individuale o collettiva non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, nonché che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della concessione;
- f) che l'impresa è in regola con le norme in materia di imposte, tasse e contributi;
- g) di non essere inadempiente rispetto a precedenti rapporti contrattuali con il Comune di Lucoli;
- h) di non avere lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune di Lucoli;
- i) di non avere debiti liquidi ed esigibili verso il comune di Lucoli;
- j) che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di concessione;
- k) che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per reati relativi alla condotta professionale dell'interessato, né a carico del legale rappresentante;
- l) di non partecipare alla procedura in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato in associazione);
- m) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili.
- n) di non essere stato sottoposto ai provvedimenti ed alle misure di prevenzione previsti dal d.lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- o) di non essere a conoscenza dell'esistenza a carico del coniuge, dei propri figli e/o di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il sottoscritto di misure di prevenzione di cui al citato d.lgs. n. 159/2011;

A completamento dell'offerta andrà allegata, pena esclusione:

- **per imprese individuali:**
 - i. copia di un documento di identità in corso di validità;
 - ii. visura camerale dell'Azienda Agricola/Società Agricola afferente al richiedente, attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;
 - iii. **“Dichiarazione”** in carta semplice, redatta sul modello allegato, con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento, nonché il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sia di carattere generale che particolare, relativi all'azienda e all'attività che essa svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dall'art 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per quanto applicabili;

- **per imprese associate:**
 - i. copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
 - ii. elenco delle singole imprese associate;
 - iii. visure camerali di tutte le imprese associate e collegate (imprese a loro volta socie dell'associato) , attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;
 - iv. copia dell'atto costitutivo dell'impresa agricola associata o di scrittura privata autenticata (se l'associazione è già costituita al momento della domanda);
 - v. **“Dichiarazione”** in carta semplice, redatta sul modello allegato, con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento, nonché il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sia di carattere generale che particolare, relativi all'azienda e all'attività che essa svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dall'art 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per quanto applicabili;

- **per cooperative agricole:**
 - i. copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
 - ii. atto costitutivo della cooperativa ed elenco soci;
 - iii. visura camerale della cooperativa, attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;
 - iv. **“Dichiarazione”** in carta semplice, redatta sul modello allegato, con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento, nonché il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sia di carattere generale che particolare, relativi all'azienda e all'attività che essa svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dall'art 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per quanto applicabili;

- **per associazioni temporanee di scopo (ATS)**
 - i. copia di un documento di identità in corso di validità del capofila;
 - ii. copia di scrittura privata autenticata di costituzione dell'ATS (se l'associazione è già costituita al momento della domanda);
 - iii. visure camerali di tutte le imprese associate e collegate (imprese a loro volta socie dell'associato) , attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;

- iv. **“Dichiarazione”** in carta semplice, redatta sul modello allegato, con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento, nonché il possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, sia di carattere generale che particolare, relativi all’azienda e all’attività che essa svolge, ivi compreso il possesso dei requisiti, così come individuati dall’art 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per quanto applicabili;

Nei casi in cui a presentare l’offerta sia **un’associazione d’ imprese** o **un’associazione temporanea di scopo (ATS)** non ancora costituite, esse possono presentare l’offerta ma in questa ipotesi, essa dovrà essere corredata da un atto sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono partecipare al raggruppamento con il quale, sia dichiarato l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, verrà conferito un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una società capo gruppo per la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Il nome delle società capogruppo deve essere dichiarato nell’atto di impegno.

L’offerta degli operatori economici associati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Alla presente procedura si applicano, in via analogica, i commi 9, 17 e 18, 19, 19 bis, 19 ter dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016, pertanto:

“9. E’ vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

(...)

17. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

18. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.”

19. E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

L'istanza di concessione dovrà essere indirizzata a:

Comune di Lucoli, via Francesco Saverio Gualtieri, n. 10, fraz. Collimento, 67045 Lucoli (AQ) e dovrà pervenire al protocollo dell'ente entro e non oltre le ore 12:00 del 19 aprile 2021, sia a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r., sia mediante diretta consegna a mano.

Il termine previsto entro cui le offerte dovranno essere protocollate assume carattere perentorio, pertanto le offerte pervenute fuori termine saranno escluse dalla procedura di affidamento.

L'offerta, completa degli allegati, dovrà essere formulata utilizzando gli appositi modelli precompilati allegati alla presente (**Domanda di concessione; Dichiarazione; Offerta economica**) secondo le modalità di seguito specificate:

- 1) tutta la documentazione dovrà essere inserita in un plico, debitamente sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con firma e nastro adesivo sui medesimi lembi, riportante all'esterno, oltre al mittente e all'Ufficio destinatario, la dicitura "**offerta per la concessione dei lotti pascolivi LOTTO 5**".
- 2) All'interno del plico dovrà essere inserita:
 - a. **Domanda di concessione (Allegato 2)**, debitamente compilata in tutte le sue parti e controfirmata, **completa degli allegati in essa previsti**, come da modello allegato;
 - b. **Dichiarazione (Allegato 3)** redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, debitamente compilata e controfirmata, come da modello allegato;
 - c. **Busta chiusa contenente il modello "offerta economica" (Allegato 4)**, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con firma e nastro adesivo sui medesimi lembi, riportante all'esterno la dicitura "**offerta economica**".

L'Ente concedente non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte a causa di inesatte indicazioni del recapito o di disguidi postali, né tantomeno per ritardi o mancate consegne.

Il seggio unico di gara identificato nel responsabile dell'Area Tecnica - assistito dal Segretario Comunale per le funzioni di verbalizzazione - in seduta pubblica, in data **che sarà comunicata con apposito avviso pubblicato all'albo pretorio comunale**, valuterà i requisiti dei richiedenti, renderà noti gli esiti della valutazione e procederà all'apertura delle buste contenenti "**l'offerta economica**".

Le offerte presentate in difformità a quanto sopra disposto non saranno considerate valide e pertanto saranno escluse dalla procedura.

Le domande di partecipazione al presente avviso saranno prese in considerazione unicamente qualora il lotto messo all'asta non verrà assegnato con l'avviso pubblico prot. n. 1474 del 24.03.2021 emanato in applicazione della Legge Regionale 25/88 art. 16 bis e 16 ter che dà la preferenza, nell'assegnazione del demanio pascolivo, agli allevatori abruzzesi.

Qualora il lotto di cui al presente avviso fosse assegnato in base all'avviso pubblico prot. n. 1474 del 24.03.2021, le buste contenenti le domande di partecipazione non saranno aperte e pertanto non si procederà alle operazioni di assegnazione descritte nel presente articolo.

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte saranno valutate secondo il criterio del massimo rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara pari **€ 126.071,90 (diconsi centoventiseimilasettantuno/90)**.

In caso di rinuncia da parte dell'aggiudicatario, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di assegnarlo seguendo l'ordine decrescente della graduatoria o di indire una nuova procedura.

I partecipanti alla procedura, inseriti in graduatoria e non risultanti aggiudicatari, sono vincolati alla propria offerta per 90 (novanta) giorni a partire dalla data di aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una singola offerta valida.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre lo diverrà per l'Amministrazione concedente solo a seguito di firma del contratto da parte del soggetto a ciò competente.

4. CONTRATTO

Esperiti i prescritti controlli, il concessionario sarà invitato, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, alla stipula del contratto/capitolato.

Ove nella data comunicata dall'Amministrazione l'aggiudicatario non si sia presentato alla sottoscrizione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, o non abbia predisposto tutta la documentazione necessaria, ivi compresi i depositi cauzionali e il pagamento della prima rata del canone di concessione, l'Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti, oltre che all'aggiudicazione seguendo l'ordine decrescente della graduatoria ovvero, in assenza di ulteriori offerte, di indire una nuova procedura.

Il contratto conterrà espressa rinuncia dell'aggiudicatario ad ogni indennizzo per l'arredamento o per qualunque miglioria apportata ai beni oggetto di concessione, nel senso che alla scadenza lo stesso dovrà lasciare completamente libero quanto dato in concessione, consegnando l'immobile al responsabile dell'Ente proprietario.

E' fatto divieto di sub concessione.

È ammesso al pascolo solo bestiame di proprietà dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui risulti aggiudicataria una cooperativa sarà ammesso al pascolo solo il bestiame di proprietà della cooperativa e non quello dei singoli soci.

Nel caso in cui risulti aggiudicataria un'associazione temporanea di scopo il pascolo sarà riservato solo agli animali di proprietà dei singoli associati.

Il Comune di Lucoli, per la stagione pascoliva 2021/2022, ha messo all'asta tre diversi lotti pascolivi ed altri li concede ai residenti aventi diritto alla fida pascolo. L'aggiudicatario del presente lotto (LOTTO 5) dovrà consentire l'accesso al concessionario degli altri lotti per le particelle eventualmente intercluse nella propria area di concessione. In particolare, deve essere consentito da parte dell'assegnatario, sulle particelle assegnate, l'eventuale transito, abbeveramento, lo scarico ed il carico degli animali di eventuali assegnatari di altri lotti.

5. CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario dovrà essere pagato in due rate:

- La prima rata, pari al 60% del canone di concessione dovrà essere corrisposta prima della stipula del contratto di concessione, pena la perdita della priorità assunta nella graduatoria di aggiudicazione.
- La seconda rata pari al 40% del canone annuale entro il successivo 15 agosto.

6. DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti ovvero a garanzia di eventuali spese che il Comune di Lucoli si trovasse a dover fronteggiare per emergenze di tipo sanitario, relative all'incolumità pubblica o alla sicurezza urbana cagionate dal concessionario – da sostenere anche in danno al contraente stesso o ad uno di essi - il concessionario dovrà produrre, **prima della stipula del contratto**, una **cauzione di importo pari al 10% del canone di concessione**, resa sotto forma di fidejussione bancaria riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale (il concessionario). La garanzia è altresì producibile mediante versamento del deposito cauzionale, a favore del Comune, con bonifico bancario entro il

termine di sottoscrizione del contratto oppure con consegna di assegno circolare intestato al Comune di Lucoli che dovrà essere consegnato all'atto della sottoscrizione del contratto.

La suddetta garanzia, se resa mediante polizza, dovrà essere operativa entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario e dovrà avere durata pari a quella della concessione, maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna del pascolo.

Essa è svincolata o restituita, su richiesta del concessionario, entro 15 giorni dal termine di durata della concessione.

7. GARANZIE

Il concessionario prima della consegna del lotto pascolivo è tenuto ad attivare specifica **polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi**, pena la mancata consegna del lotto pascolivo e il diniego all'alpeggio, di importo massimale di € 1.500.000,00, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti. Lo stesso, qualora già in possesso di detta polizza RC per la sua azienda, dovrà produrre specifica appendice con la quale si estende la copertura anche ai beni concessi e alle attività che in essi vengono svolte ed elevare il massimale a quello richiesto.

Dovrà inoltre essere prodotta, entro la data di stipula dell'atto di concessione del lotto pascolivo, una **polizza fidejussoria a tutela dei beni concessi** (rischio locativo per danni causati agli immobili di proprietà dell'Ente concedente), di importo garantito pari ad € 500.000,00, riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario. Anche in questo caso la durata dovrà essere pari a quella della concessione, maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna del pascolo. Le polizze fidejussorie saranno restituite soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali.

8. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le formalità e le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto di concessione saranno a carico dell'aggiudicatario, ivi comprese quelle di bollo e registrazione.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente documento si fa riferimento al contratto, al capitolato di concessione, al Regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002 e alle vigenti disposizioni in materia.

La partecipazione all'asta comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando.

10. NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento UE 2016/679:

- 1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e dai regolamenti dell'Ente proprietario e saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione del lotto pascolivo per finalità inerenti la gestione del servizio;
- 2) il conferimento dei dati richiesti assume natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara o di decadenza dell'eventuale assegnazione;
- 3) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione:
 - a) al personale dipendente dell'Ente proprietario implicato nel procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;

- b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- 5) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 medesimo decreto legislativo, norma cui si rinvia; il titolare del trattamento è il Comune di Lucoli, nella persona del rappresentante legale.

Per tutte le informazioni relative alla presente procedura nonché per la visione dei lotti pascolivi, dello schema di Contratto e del Capitolato di concessione è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico, negli orari di apertura al pubblico (giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00), ovvero previo appuntamento da concordarsi ai seguenti recapiti:

- tel. 0862.73160 int. 4
- e-mail ufficio.tecnico@comune.lucoli.aq.it;
- pec: ufficiotecnico.lucoli.aq@legalmail.it

F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico
Adolfo Saotta



Lotti pascolivi 2021-2022

Lotto 5

Foglio	Part.	Totale GIS mq	Ettari
35	55	660447	66,0447
35	56	53491	5,3491
43	1	9854	0,9854
43	6	205626	20,5626
43	10	2513	0,2513
43	12	1269	0,1269
43	13	7783	0,7783
43	14	1920906	192,0906
43	18	61498	6,1498
43	23	26386	2,6386
44	2	2336	0,2336
44	3	134325	13,4325
44	7	11457	1,1457
44	8	2134	0,2134
44	9	1535	0,1535
44	10	1532	0,1532
44	11	970	0,097
44	12	5195	0,5195
44	13	2310	0,231
44	14	2398	0,2398
44	15	69493	6,9493
44	16	8903	0,8903
44	17	1117	0,1117
44	18	1262	0,1262
44	19	3138	0,3138
44	20	57442	5,7442
44	21	5485	0,5485
44	22	7055	0,7055
44	23	1749	0,1749
44	24	16920	1,692
44	25	1525	0,1525
44	26	1176	0,1176
44	27	1018	0,1018
44	28	1228	0,1228
44	29	414	0,0414
44	32	4412899	441,2899
44	33	317	0,0317
44	501	41685	4,1685
44	502	1426	0,1426
45	3	154838	15,4838
45	4	120647	12,0647
45	5	40626	4,0626
45	6	58024	5,8024
45	7	174126	17,4126
45	8	1620	0,162
45	9	1072	0,1072
45	10	2016	0,2016

45	11	692	0,0692
45	12	2276	0,2276
45	13	554	0,0554
45	504	729030	72,903
45	507	786608	78,6608
50	4	1452785	145,2785
51	14	828656	82,8656
51	15	543982	54,3982
51	16	306457	30,6457
52	2	57329	5,7329
52	3	140175	14,0175
52	4	1816540	181,654
53	1	12740	1,274
53	2	271404	27,1404
53	3	1503	0,1503
53	4	29135	2,9135
53	5	168707	16,8707
53	6	56618	5,6618
53	7	65067	6,5067
53	8	2440361	244,0361
53	9	30401	3,0401
57	1	2625319	262,5319

Allegato 2 – domanda di concessione

Al Comune di Lucoli
Via Francesco Saverio Gualtieri, n.10
Fraz. Collimento
67045 Lucoli (AQ)

Oggetto: Avviso di asta pubblica per l'assegnazione in concessione a titolo oneroso, per la stagione 2021, dei terreni soggetti ad uso civico di pascoli. **DOMANDA DI CONCESSIONE LOTTO 5**

Il sottoscritto _____,
nato a _____ (____) il ___/___/_____,
residente in _____ (____),
alla via _____, n.c. _____;
Telefono _____, Cell. _____,
email _____, pec _____;
in qualità di² _____

VISTI

- la normativa vigente in materia di concessione di beni demaniali;
- la L.R. N. 25/1988 in materia di usi cicici e gestione delle terre civiche;
- la L.R. 3/2014 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”;

² Inserire il ruolo ricoperto (es. titolare, rappresentante legale, ecc.), la ragione sociale dell’Azienda Agricola/Società Agricola afferente al richiedente, la sede legale e operativa della stessa.

- il Regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002;

CONSIDERATO

- che la il Comune di Lucoli ha pubblicato sul proprio sito istituzionale in data gg/mm/aaaa l'avviso finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la concessione, dei terreni soggetti ad uso civico di pascolo, identificati con la denominazione "LOTTO 5";
- che in possesso di tutti i requisiti di carattere generale, necessari per la partecipazione alla suddetta procedura concorsuale e che ha manifestato il proprio interesse alla concessione del lotto pascolivo;

FORMULA ISTANZA DI CONCESSIONE

per i predetti lotti pascolivi, siti nel comune di Lucoli (AQ).

A tal fine **DICHIARA**, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445:

di partecipare a titolo di:

impresa individuale

imprese associate

associazione temporanea di scopo

cooperative agricole

Dichiara di essere consapevole che

- **le domande di partecipazione al presente avviso saranno prese in considerazione unicamente qualora il lotto messo all'asta non verrà assegnato con l'avviso pubblico prot. n. 1474 del 24.03.2021 emanato in applicazione della Legge Regionale 25/88 art. 16 bis e 16 ter che dà la preferenza, nell'assegnazione del demanio pascolivo, agli allevatori abruzzesi.**
- **Qualora il lotto di cui al presente avviso fosse assegnato in base all'avviso pubblico prot. n. 1474 del 24.03.2021, le buste contenenti le domande di partecipazione non saranno aperte e pertanto non si procederà alle operazioni di assegnazione.**

Dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, di essere consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Allega alla presente la documentazione di seguito specificata:

1. **Offerta economica** in busta chiusa e sigillata controfirmata sui lembi riportante all'esterno la scritta "**offerta per la concessione dei lotti pascolivi**"

Allegato 3 - dichiarazione

Al Comune di Lucoli
Via Francesco Saverio Gualtieri, n.10
Fraz. Collimento
67045 Lucoli (AQ)

Oggetto: Avviso di asta pubblica per l'assegnazione in concessione a titolo oneroso, per la stagione 2020, dei terreni soggetti ad uso civico di pascoli. **DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DEI PASCOLI IDENTIFICATI COME "LOTTO 5"**.

Il sottoscritto _____,

nato a _____ (____) il ____/____/____,

residente in _____ (____),

alla via _____, n.c. _____;

in qualità di³ _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445:

1. di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative ai lotti pascolivi e di averli trovati di suo gradimento;

³ Inserire il ruolo ricoperto (es. titolare, rappresentante legale, ecc.), la ragione sociale dell'Azienda Agricola/Società Agricola afferente al richiedente, la sede legale e operativa della stessa.

2. di aver preso visione degli schemi di contratto e di capitolato di concessione relativi alla concessione del lotti pascolivi denominati di cui all'allegato 1 del presente avviso, di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione del pascolo;
3. di ritenere congrua l'offerta economica presentata per il bene oggetto di concessione;
4. di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione o calcolo in cui possa essere incorso nelle valutazioni di cui sopra non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
5. di essere in possesso dei requisiti di carattere generale così come individuati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto applicabili;
6. di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle attività da svolgersi nei fondi oggetto di concessione, ivi compresa un'idonea consistenza zootecnica per predetti lotti;
7. di non essere inadempiente rispetto a precedenti rapporti contrattuali con il Comune di Lucoli;
8. di non avere lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune di Lucoli;
9. di non avere debiti liquidi ed esigibili verso il comune di Lucoli;
10. di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
11. che l'impresa individuale o collettiva rappresentata non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, non ha presentato domanda di concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della concessione;
12. che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse e contributi;
13. che l'interessato (sia individualmente, che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di concessione;
14. che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per reati relativi alla condotta professionale dell'interessato, né a carico del legale rappresentante;
15. di non partecipare alla procedura di concessione in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione);
16. che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
17. di non essere stato sottoposto ai provvedimenti ed alle misure di prevenzione previsti dal d.lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
18. di non essere a conoscenza dell'esistenza a carico del coniuge, dei propri figli e/o di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il sottoscritto di misure di prevenzione di cui al citato d.lgs. n. 159/2011;
19. Si essere consapevole che l'assegnatario dovrà consentire, sulle particelle assegnate, l'eventuale transito, abbeveramento, lo scarico ed il carico degli animali di eventuali assegnatari di altri lotti.

IN FEDE

Luogo

gg mm aaaa

Firma per esteso e leggibile

Allegato 4 – offerta economica

Al Comune di Lucoli
Via Francesco Saverio Gualtieri, n.10
Fraz. Collimento
67045 Lucoli (AQ)

Oggetto: Avviso di asta pubblica per l'assegnazione in concessione a titolo oneroso, per la stagione 2021, dei terreni soggetti ad uso civico di pascoli. **OFFERTA ECONOMICA LOTTO 5.**

Il sottoscritto _____,

nato a _____ (____) il ____/____/____,

residente in _____ (____),

alla via _____, n.c. _____;

in qualità di⁴ _____

VISTI

- la normativa vigente in materia di concessione di beni demaniali;
- la L.R. N. 25/1988 in materia di usi civici e gestione delle terre civiche;
- la L.R. 3/2014 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo”;
- il Regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002;

CONSIDERATO

- che il Comune di Lucoli ha pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 02/04/2021 l'avviso finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse per la concessione, dei terreni soggetti ad uso civico di pascolo, identificati come LOTTO 5;

⁴ Inserire il ruolo ricoperto (es. titolare, rappresentante legale, ecc.), la ragione sociale dell'Azienda Agricola/Società Agricola afferente al richiedente, la sede legale e operativa della stessa.

- che il sottoscritto è in possesso di tutti i requisiti di carattere generale, necessari per la partecipazione alla suddetta procedura concorsuale e che ha manifestato il proprio interesse alla concessione del lotto pascolivo;

OFFRE

Per i predetti lotti pascolivi, siti nel Comune di Lucoli (AQ)

€ _____, _____ (in cifre)

Diconsi

Euro _____ (in lettere)

N.B.: in caso di differenza fra le due, si considera valida l'offerta più elevata

IN FEDE

Luogo

_____._____._____.
gg mm aaaa

Firma per esteso e leggibile

Allegato 6 – schema di contratto

Schema di Contratto per la concessione a titolo oneroso dei terreni demaniali del Comune di Lucoli da destinare a pascolo ovino per la stagione pascoliva 2021/2022 – LOTTO 5.

Premesso che:

- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 50 del 2 aprile 2021, veniva indetta l'asta pubblica per l'assegnazione in concessione a titolo oneroso dei seguenti lotti pascolivi di proprietà del Comune di Lucoli:

Estensione (ettari)*	Carico Massimo Ovini e bovini	Prezzo a Base d'Asta
2.066,7525 circa	Come da Regolamento approvato con delibera del C. C. n. 20 del 23 .5.2002.	€ 126.071,90

***corrispondenti agli identificativi catastali indicati nell'allegato 1 al presente contratto denominato "Lotti pascolivi 2021 – LOTTO 5".**

- in data si è svolta la seduta pubblica per l'apertura delle offerte;
- il seggio unico di gara ha redatto apposito verbale delle operazioni di gara proponendo di aggiudicare l'asta alla Società con sede legale in, via n., CAP, P.I., che ha offerto il miglior prezzo (€, diconsi);
- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. del veniva approvato il predetto verbale e si aggiudicava l'asta alla Società

TUTTO CIO' PREMESSO

il giorno del mese di, dell'anno, presso la sede municipale del Comune di Lucoli, sita in via Francesco Saverio Gualtieri n. 10, fraz. Collimento

TRA

il **Comune di Lucoli**, con sede in via Francesco Saverio Gualtieri, n. 10, frazione di Collimento, qui rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico Adolfo Saotta, che agisce, giusto decreto sindacale n. 22/2020, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune rappresentato, d'ora in avanti *Concedente*,

E

la **Società** con sede legale in, via n., CAP, P.I., (*eventuale*) che interviene in qualità di associata alle aziende e società di cui all'elenco allegato che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto del contratto)

Il Comune di Lucoli concede alla Società con sede legale in, via n., CAP, P.I., che interviene in qualità di associata alle aziende e società di cui all'elenco allegato, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto, che accetta, i **lotti pascolivi di seguito elencati**:

Estensione (ettari)*	Carico Massimo Ovini e bovini ⁵	Prezzo a Base d'Asta
2.066,7525 circa	Come da Regolamento approvato con delibera del C. C. n. 20 del 23 .5.2002.	€ 126.071,90

***corrispondenti agli identificativi catastali indicati nell'allegato 1 al presente contratto denominato "Lotti pascolivi 2021 – LOTTO 5".**

La concessione si intende effettuata a corpo e non a misura. L'Ente pertanto garantisce i soli confini dei lotti oggetto di concessione e non assume alcuna responsabilità relativamente alla superficie effettivamente pascolabile o riconosciuta eleggibile per i contributi comunitari, nazionali o regionali.

La concessione è valida esclusivamente per l'attività di pascolo di bestiame **ovino**; non potranno essere effettuate altre attività diverse da quelle contemplate nel presente atto, nell'avviso e nel Capitolato costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.

All'arredo dei fabbricati dovrà provvedere il Concessionario, a sua cura e spese. Lo stesso è tenuto allo sgombero, alla data di scadenza della presente concessione, di tutto quanto non presente al momento della consegna.

Art. 2 (Durata della concessione)

La concessione di cui al presente atto è valida per la stagione pascoliva 2021-2022 **con inizio dal 15 maggio 2021 e termine il 14 maggio 2022** fermo restando il rispetto dei periodi di monticazione e demonticazione come definiti nel Regolamento Comunale per la disciplina degli usi civici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002, nel quale è contenuta altresì la disciplina dei "pascoli da affittare".

A garanzia della conservazione della produttività e della biodiversità dei pascoli, il diritto di pascolo può essere esercitato **dal 20 giugno 2021 al 15 novembre 2021**, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Comunale sopra richiamato, al quale si rinvia per quanto non previsto dal presente avviso. Sono fatte salve le autorizzazioni alla monticazione anticipata ovvero alla demonticazione successiva eventualmente rilasciate dalla Regione Abruzzo - Servizi Territoriali per l'Agricoltura.

Più in particolare, come detto, a garanzia della conservazione della produttività e della biodiversità dei pascoli, il diritto di pascolo può essere esercitato dal 20 giugno 2021 al 15 novembre 2021, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Comunale sopra richiamato, al quale si rinvia per quanto non previsto dal presente avviso. **L'eventuale autorizzazione alla deroga alle date di monticazione e demonticazione è un provvedimento di competenza regionale ai sensi della L.R. 3/2014. Nelle more dell'adozione di uno specifico regolamento, il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo si è dotato di specifiche procedure**

⁵ Il carico massimo di ovini è stato determinato in base alle prescrizioni del vigente regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002.

operative per il rilascio di autorizzazioni di anticipazione e posticipazione alla monticazione, contenute nella Determinazione N. DPD/333 del 27/03/2018 a cui si rinvia. Esse dovranno essere applicate anche in deroga alle disposizioni del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. 20/2002 eventualmente contrastanti.

La riconsegna del bene concesso dovrà avvenire entro la data di scadenza, privo di persone, animali e cose. La stessa dovrà essere formalizzata attraverso la redazione di uno specifico verbale di riconsegna. Tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora, con espressa rinuncia da parte del Concessionario ad ogni e qualsiasi proroga od estensione di durata. È espressamente negato il tacito rinnovo.

Art. 3 (Canone di concessione)

Il canone di concessione, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario, pari ad €, (diconsi/...) è corrisposto in due rate.

La prima rata pari ad €, corrispondente al 60% del canone di concessione dovrà essere corrisposta mediante bonifico sul CCB n. 95647, intestato al Comune di Lucoli, utilizzando il codice IBAN IT 17E053870360800000095647, Banca popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Sassa, prima della sottoscrizione del presente contratto. Del pagamento dovrà esibirsi prova al momento della sottoscrizione.

La seconda rata pari ad € corrispondente al 40% del canone annuale di concessione entro il prossimo 15 agosto 2021, mediante bonifico sul CCB n. 95647, intestato al Comune di Lucoli utilizzando il codice IBAN IT 17E053870360800000095647, Banca popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Sassa.

Nella causale del versamento dovrà essere riportata la seguente dicitura: *"Contratto di concessione in utenza temporanea di pascoli"*.

Ad avvenuto pagamento il concessionario è tenuto a trasmettere al Concedente la quietanza di pagamento.

Il mancato pagamento della seconda rata del canone di concessione nei termini e nei modi stabiliti costituisce grave inadempienza contrattuale, che autorizza il Concedente alla risoluzione anticipata del contratto e all'escussione del deposito cauzionale emesso a garanzia degli obblighi contrattuali, salvo il maggior danno derivante dal mancato pagamento delle restanti somme.

Art. 4 (Garanzie)

Deposito cauzionale (importo pari al 10% del canone di concessione). A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti ovvero a garanzia di eventuali spese che il Comune di Lucoli si trovasse a dover fronteggiare per emergenze di tipo sanitario, relative all'incolumità pubblica o alla sicurezza urbana cagionate dal concessionario – da sostenere anche in danno al contraente stesso o ad uno di essi - il concessionario:

- ha consegnato a titolo di deposito cauzionale atto di fidejussione n., di importo pari ad € (...../.....), rilasciato da, via, -, in data

(ovvero)

- ha versato al Comune di Lucoli mediante bonifico bancario n..... del la somma di €/ha consegnato al Comune di Lucoli assegno circolare dell'importo di €

Detto deposito cauzionale potrà essere utilizzato dal Concedente anche per il recupero di eventuali penalità previste dal capitolato di concessione elevate al Concessionario. Quest'ultimo, in ogni caso, per ottenere l'annuale nulla osta di accesso al pascolo è tenuto a reintegrare il suddetto deposito fino alla quota stabilita.

Il mancato reintegro del deposito cauzionale costituisce grave inadempienza contrattuale che autorizza il Concedente alla risoluzione anticipata dell'atto di concessione.

Polizza fideiussoria a tutela dei beni concessi. All'atto della sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario ha altresì stipulato apposita **polizza fideiussoria a tutela dei beni concessi** per un valore assicurato di € 500.000,00 (diconsi cinquecentomilaeuro/00) riscuotibile a semplice richiesta del Concedente e che prevede la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore rilasciato da, via, -, in data

Le somme depositate a titolo di deposito cauzionale e la polizza fidejussoria saranno restituite/la polizza sarà svincolata soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali.

Con il ritiro della cauzione il Concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del Concedente.

Art. 5 (Responsabilità)

Il Concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare al pascolo, ai fabbricati, alle infrastrutture ed alle attrezzature concesse, così come pure per le attività ivi svolte, imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Lo stesso è altresì responsabile di danni a persone o cose causate, in maniera diretta o indiretta, dalla sua attività. Il Concedente si dichiara indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

A tal fine, il Concessionario stipulerà, prima della consegna del lotto pascolivo, **pena la risoluzione del contratto, specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi** con copertura massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (diconsi unmilione cinquecentomila/00 euro).

La suddetta polizza RC contiene l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Concedente e dei propri dipendenti. Pertanto la proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività svolte dal Concessionario e dai suoi dipendenti nei lotti pascolivi oggetto di concessione.

Art. 6 (Obblighi del concessionario)

Il concessionario si obbliga a pagare regolarmente il canone di concessione e a rispettare quanto previsto nel presente atto e nel capitolato di concessione nonché quanto stabilito in sede di consegna del lotto.

La stipula del presente atto e del capitolato di concessione non costituisce autorizzazione al pascolo, la quale verrà rilasciata in seguito alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui al DPR 8 febbraio del 1954, n 327 e della presentazione di:

1. documentazione prescritta dal Dipartimento regionale competente in materia di sanità veterinaria per lo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

2. copia dei contratti di assunzione del personale addetto alla guardiana;
3. copia del documento di identità del personale addetto alla guardiana; nel caso di cittadini extracomunitari dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia.

Art. 7 (Risoluzione del contratto)

Fatta salva l'applicabilità, in via analogica, dei commi 9, 17 e 18, 19, 19 bis e 19 ter dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 al presente contratto, il Concessionario prende atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, nonché delle condizioni soggettive richieste dalla legge ai fini dell'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione, il presente contratto sarà risolto e il deposito cauzionale sarà definitivamente incassato dal Comune.

Durante la concessione, quindi anche prima della scadenza, il Concedente ha facoltà di rescindere anticipatamente il contratto qualora vi sia un giustificato motivo e nel caso in cui il concessionario, diffidato per iscritto ad adempiere ad un obbligo a lui facente capo, non vi provveda nei tempi indicati nella diffida.

Con un preavviso di almeno 10 giorni, notificato al concessionario nelle forme di legge, il contratto viene sciolto di diritto e il Concedente riprende il pieno possesso degli immobili, eseguendo l'inventario delle attrezzature e delle scorte presenti. La presa di possesso può avvenire anche mediante sfondamento di eventuali recinzioni, alla presenza di agenti di polizia, con spese a carico del Concessionario.

Il contratto, anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, è sciolto di diritto nei seguenti casi:

- a) qualora il Concessionario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da sanzioni attinenti ad attività mafiosa, a reati di carattere ambientale, a reati inerenti l'utilizzazione della manodopera, fatta salva l'applicabilità, in via analogica, dei commi 9, 17 e 18, 19, 19 bis e 19 ter dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 al presente contratto;
- b) in caso di mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione entro le date di scadenza;
- c) per gravi carenze rispetto al normale e razionale utilizzo dei beni concessi, con particolare riguardo: al superamento del carico massimo stabilito qualora non adempia entro i termini stabiliti alle prescrizioni impartite dal Concedente; alla mutata destinazione nell'uso dei locali; all'instaurazione di rapporti di subconcessione; all'inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente contratto e dal capitolato di concessione;
- d) in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale a seguito di utilizzo parziale.

Nel caso in cui si verificassero le condizioni delle lettere b), c) e d) il concessionario è tenuto, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, anche al risarcimento dei danni. Inoltre sarà escluso da future assegnazioni di pascoli di proprietà dell'Ente concedente.

Nessuna azione contro la proprietà potrà essere intentata dal concessionario moroso.

Oltre ai suddetti casi, il presente contratto verrà automaticamente a risolversi:

1. per decesso del concessionario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;
2. per fallimento del concessionario, sia esso una persona fisica o giuridica, fatta salva l'applicabilità, in via analogica, dei commi 9, 17 e 18, 19, 19 bis e 19 ter dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 al presente contratto;
3. per le inadempienze agli impegni e gli oneri previsti nel contratto e nel capitolato di concessione, di cui al successivo articolo 9.

E' facoltà del Concessionario rescindere anticipatamente il contratto per le seguenti cause di forza maggiore:

- a) incapacità professionale di lunga durata del concessionario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con altri appartenenti al nucleo familiare;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Concessionario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di sottoscrizione del contratto, ivi compresi i casi di sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero di pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, nonché i casi di nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per le società agricole.

E' inoltre facoltà del Concessionario rescindere anticipatamente il contratto per qualsiasi altro motivo purché detta facoltà sia esercitata previa comunicazione da notificarsi al Concedente nelle forme di legge.

Art. 8 (Clausola Antimafia)

Il presente contratto viene sottoscritto previa acquisizione/richiesta dell'informazione antimafia.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 d. lgs 159/2011, fatta salva l'applicabilità, in via analogica, dei commi 9, 17 e 18, 19, 19 bis e 19 ter dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 al presente contratto.

Art. 9 (Capitolato di concessione)

Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e agli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dettagliatamente dal capitolato di concessione, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 10 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, vengono fatte salve le norme previste dalla legislazione vigente in materia di concessioni di beni demaniali.

Art. 11 (Spese contrattuali)

Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale (bollo e registrazione), sono a totale carico del Concessionario.

La registrazione del contratto dovrà essere effettuata a cura del concessionario; la mancata registrazione costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Il presente contratto viene redatto e sottoscritto in duplice originale.

Sottoscrizione clausole onerose

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante del Concessionario a norma del presente atto, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente contratto: Art. 2 (Durata della concessione); Art. 3 (Canone di concessione); Art. 6 (Obblighi del concessionario); Art. 7 (rescissione del contratto); Art. 8 (Clausola antimafia); Art. 9 (capitolato di concessione); Art. 10 (Spese contrattuali).

Lucoli,

Per il concessionario

Il legale Rappresentante della Società

Sig.

Per il concedente

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Adolfo Saotta